

STUDIO PIZZIGONI

CONSULENZA LEGALE – FISCALE – SOCIETARIA

CIRCOLARE MENSILE

Bergamo, 14 aprile 2020

→ **DOTT. PAOLO PIZZIGONI**
DOTT. GUIDO PIZZIGONI

CIRCOLARE MENSILE DEL MESE DI MARZO - APRILE

Informative e news per la clientela di studio

Le news di marzo aprile	pag. 2
Decreto legge 'liquidità'	pag. 5
Esportatori abituali: finalmente pubblicato il provvedimento attuativo sulle novità 2020 in tema di lettere d'intento	pag. 20
Aliquote contributive Inps 2020 per artigiani e commercianti	pag. 21
Bonus facciate: primi chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo e sulla tipologia di spese agevolabili	pag. 22
Appalti e subappalti: il nuovo regime di controllo sulle ritenute d'acconto	pag. 26
Dal decreto "CURA ITALIA" novità per la riscossione e il contenzioso	pag. 31
Misure a sostegno della liquidità a seguito dell'emergenza COVID-19	pag. 34
Decreto 'coronavirus' le disposizioni fiscali	pag. 37
Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese	pag. 39
Le novità per la sostenibilità dei bilanci	Pag. 41
Covid 19: il D.L. 23/20 dispone ulteriori proroghe ai versamenti	pag. 43
Ulteriori disposizioni fiscali previste dal decreto 'liquidità'	pag. 45
Credito d'imposta locazioni– modalità di utilizzo	pag. 48

Scadenze

Principali scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2020	pag. 51
---	---------

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 36 del 13/02/2020)

ENEA

Operativo il portale per inviare i dati relativi all'eco *bonus*, al *bonus* facciate e al *bonus* casa

Enea ha attivato il portale utile alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica con data di fine lavori successiva al 1° gennaio 2020 (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). I dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e i dati per il *bonus* facciate devono essere comunicati accedendo alla sezione *eco bonus* mentre i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero edilizio possono essere inseriti accedendo alla sezione *bonus* casa. Il termine per l'effettuazione delle diverse comunicazioni all'Enea è fissato entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori. Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020 il termine per l'effettuazione della comunicazione Enea è fissato al 23 giugno 2020.

(ENEA, comunicato, 25/03/2020)

GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE

Rimborso o utilizzo in compensazione per utilizzi del primo trimestre con pratica entro il 30 giugno 2020

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020. L'Agenzia delle dogane specifica che qualora il soggetto interessato sia impossibilitato a trasmettere l'istanza entro il termine ordinario, potrà fruire del più ampio termine del 30 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 62, comma 6, D.L. 18/2020. A tal fine, è già disponibile il software al link <https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020>. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 96399, 23/03/2020)

DURC



Durc rilasciati con scadenza entro il 15 aprile 2020 validi fino al 15 giugno 2020

L'articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020 ha stabilito che tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L'Inps, d'intesa con l'Inail, ha chiarito che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "*Durc on line*" che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse). Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell'interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell'esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l'interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo della funzione di <Richiesta regolarità>, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.

(Inps, messaggio n. 1374, 25/03/2020)

INTRASTAT

Rinvio alla scadenza del 30 giugno 2020 per la presentazione degli elenchi riepilogativi

L'articolo 62, D.L. 18/2020 ha sospeso gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. All'interno del lasso temporale indicato rientrano anche gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993: possono, pertanto, essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l'applicazione di sanzioni le trasmissioni telematiche degli elenchi riepilogativi mensili dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 e trimestrale del primo trimestre 2020.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 96781, 20/03/2020)

MUTUI PRIMA CASA

Operativa la domanda di accesso al fondo di solidarietà per sospendere fino a 18 mesi i mutui prima casa

L'articolo 54, D.L. 18/2020 consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà. L'operatività del c.d. fondo di solidarietà è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee);
- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è necessario compilare il modulo e presentare al proprio istituto di credito la documentazione approvata dal Mef e disponibile al [link http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf](http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf).

(Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 25/03/2020, G.U. n. 82 del 28/03/2020)



CODICI ATECO

Dal 23 marzo 2020 si può consultare gratuitamente il codice ATECO di un'impresa

Accedendo al sito www.registroimprese.it e scrivendo correttamente la denominazione nello spazio "Nome Impresa o Attività" comparirà una scheda sintetica relativa all'impresa ricercata, nella quale, dal 23 marzo 2020, oltre alla descrizione dell'attività esercitata, sono riportati anche i codici Ateco dichiarati dall'impresa. Se la ricerca viene fatta con dispositivi mobile, si deve cliccare su "Altre informazioni" per visualizzare i codici Ateco.

(Infocamere, nota 23/03/2020, sito web)



Informative e news per la clientela dello studio

DECRETO LEGGE 'LIQUIDITA'

Il D.L. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020. Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse, rimandando, per gli approfondimenti, agli articoli presenti nel presente numero e nei successivi.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, commi 1-12	Garanzie Sace Con l'intento di garantire liquidità alle imprese, con esclusione di banche e soggetti autorizzati al credito, con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. A tal fine il limite di impegni assunti dalla SACE S.p.A. è individuato in 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle pmi come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996. Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. Inoltre, per poter fruire della garanzia, l'impresa assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 nonché quello di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. <u>Condizioni per il rilascio</u> Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni: a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi; b) al 31 dicembre 2019 l'impresa non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea; c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra: 1) 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;



2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o da dati certificati se il bilancio non è ancora stato approvato. In caso di inizio attività successivo al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Ai fini della verifica del suddetto limite, se l'impresa è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla presente garanzia o di altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano. Qualora la medesima impresa, o il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3, ai fini dell'individuazione del limite massimo si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa o su base consolidata qualora l'impresa appartenga a un gruppo. L'importo deve essere comunicato da parte dell'impresa richiedente alla banca finanziatrice;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Tali percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. Anche in questo caso, il valore deve essere comunicato a cura dell'impresa richiedente alla banca finanziatrice. Le percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Con decreto Mef è prevista la possibilità di innalzamento delle percentuali fino al limite di percentuale immediatamente superiore;

e) le commissioni annuali dovute sono:

1) per i finanziamenti delle pmi sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito:

- 25 punti base durante il primo anno,
- 50 punti base durante il secondo e terzo anno,
- 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle pmi sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito:

- 50 punti base durante il primo anno,
- 100 punti base durante il secondo e terzo anno,
- 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;



- f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
- g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente al 9 aprile 2020, per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
- m) il finanziatore deve dimostrare che a esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le 2 date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020.

Caratteristiche della garanzia

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Procedura di rilascio della garanzia

Le garanzie per i finanziamenti a imprese con:

- meno di 5000 dipendenti in Italia e
- valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento al 9 aprile 2020 se l'impresa non ha ancora approvato il primo bilancio sono concesse con una procedura semplificata.

Negli altri casi, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto Mef, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.



	<u>Autorizzazione UE</u> L'efficacia delle garanzie previste è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, Tfue.
Articolo 1, comma 13	Garanzie su esposizioni CdP Nel limite massimo di 200 miliardi previsto per le garanzia SACE, con decreto Mef può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da CDP Spa entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19 e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
Articolo 2	Sostegno all'esportazione Viene previsto, modificando l'articolo 6, D.L. 269/2003 (la c.d. Tecno-Tremonti) che SACE S.p.A. assuma gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, in misura pari al 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il rimanente 90% è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative in nome proprio e per conto dello Stato.
Articolo 4	Contratto bancari Viene previsto che, per i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il termine dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 luglio 2020), è autorizzato il consenso a mezzo posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento a un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immutabilità. Viene, inoltre, previsto che il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole. La copia cartacea sarà consegnata alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
Articolo 5	Differimento entrata in vigore Codice della crisi L'entrata in vigore del Codice della crisi viene posticipata al 1° settembre 2021.



	Rimangono inalterate le specifiche disposizioni di entrata in vigore anticipata, già previste nell'originaria versione del decreto.
Articolo 6	Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 <i>bis</i>, commi 4, 5 e 6, e 2482 <i>ter</i>, cod. civ.. Rimane invece inalterato l'obbligo dell'organo amministrativo di notificare i soci nel caso di conseguimento di perdite di esercizio. Parimenti, per lo stesso periodo 9 aprile 2020 – 31 dicembre 2020, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 2484, n. 4, e 2545 <i>duodecies</i>, cod. civ..
Articolo 7	Deroghe alla redazione del bilancio In sede di redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (normalmente esercizio 2020), la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 <i>bis</i>, comma 1, n. 1), cod. civ. può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106, D.L. 18/2020 con cui è stato prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio relativi al periodo 2019. Il criterio di valutazione è illustrato nella Nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai bilanci degli esercizi chiusi entro il 23 febbraio e non ancora approvati (quindi periodo 2019) anche se non risulta chiaro quale sia il bilancio storico di riferimento (presumibilmente il 2018).
Articolo 8	Finanziamenti societari Viene previsto che per i finanziamenti effettuati a favore delle società nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 non si rendono applicabili: - l'articolo 2467, cod. civ. in tema di postergazione del finanziamento soci e - l'articolo 2497-<i>quinquies</i>, cod. civ. in tema di postergazione (per effetto del rimando alla disciplina di cui all'articolo 2467, cod. civ.) dei finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti a essa sottoposti. Stranamente, si determina un regime di disallineamento con i finanziamenti effettuati – sia pure in periodo di emergenza – ma prima della data del 9 aprile 2020.
Articolo 9	Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione Vengono prorogati di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non



	superiore a 90 giorni di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161, L.F. o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-<i>bis</i>, L.F.. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177, L.F.. Nel caso in cui il debitore voglia modificare solo i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, unitamente alla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-<i>bis</i>, L.F., procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma 6, L.F., che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga di 90 giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza Covid-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi 7 e 8, L.F.. Uguale istanza può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-<i>bis</i>, comma 7, L.F.. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omissi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-<i>bis</i>, comma 7, primo periodo, L.F. e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-<i>bis</i>, comma 1, L.F..
Articolo 10	Fallimenti Viene prevista l'improcedibilità di tutti i ricorsi ex articoli 15 e 195, L.F. e articolo 3, D.Lgs. 270/1999 depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Tali previsioni, tuttavia, non si rendono applicabili alla richiesta presentata dal P.M. quando la stessa contiene anche la domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi ex articolo 15, comma 8, L.F.. Nel caso in cui alla dichiarazione di improcedibilità faccia seguito la dichiarazione di fallimento, la sospensione prevista dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non si calcola per i termini di cui agli articoli 10 e 69-<i>bis</i>, L.F..
Articolo 11	Titoli di credito



	Viene introdotta la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020, e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. La sospensione opera su: a) i termini per la presentazione al pagamento; b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; c) i termini previsti agli articoli 9, comma 2, lettere a) e b) e 9-bis, comma 2, L. 386/1990; d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, L. 386/1990. Viene, inoltre, sospesa la trasmissione alle CCIAA da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020. Nel caso siano stati già pubblicati le CCIAA provvederanno, di ufficio, alla loro cancellazione. Per lo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, L. 386/1990. Viene, inoltre, precisato che l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione (9 marzo – 30 aprile 2020) è pagabile nel giorno di presentazione.
Articolo 12	Soggetti che possono accedere al Fondo Gasparrini Viene chiarito che possono accedere al cd. Fondo Gasparrini previsto per le prime case anche le ditte individuali e gli artigiani, in quanto soggetti rientranti nella nozione di lavoratori autonomi. Inoltre, con il comma 2, viene previsto che, per 9 mesi a decorrere dal 9 aprile 2020, i benefici del Fondo sono fruibili anche ai mutui in ammortamento minore a 1 anno, normalmente esclusi dai benefici.
Articolo 13	Fondo di garanzia centrale pmi Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, si applicano le seguenti misure: a) la garanzia è concessa a titolo gratuito; b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, Tfue, per le operazioni finanziarie di durata inferiore a 72 mesi. L'importo massimo delle operazioni finanziarie non può essere superiore alternativamente a: 1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. In caso di imprese costituite a



decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può essere superiore ai costi salariali previsti per i primi 2 anni;

2. il 25% del fatturato 2019;

3. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le pmi e nei successivi 12 mesi per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato con autocertificazione.

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, T.fue. La riassicurazione può essere innalzata al 100 % dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti del Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

f) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione e delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, L.F., hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis, L.F. o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67, L.F., purché, al 9 aprile 2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni



deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 6, lettere a) e c), Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

g) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, D.M. 6 marzo 2017;

h) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

i) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20 % in caso di intervento di ulteriori garanti;

j) previa autorizzazione UE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 % sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, L. 232/2016, maggiorato dello 0,20%. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla



	garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo; k) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi del soggetto beneficiario; i) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; l) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Articolo 14	Credito sportivo Viene estesa al 31 dicembre 2020, l'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva. Soggetti interessati sono le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 242/1999. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Inoltre, vengono snellite le procedure di attivazione del comparto.
Articolo 18	Sospensione versamenti Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini di versamenti relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 (lavoro dipendente e assimilati) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano quali sostituti d'imposta; b) all'Iva.



	Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione si applica anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (nel 2019) a condizione, tuttavia, che la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi sia almeno pari il 50%. La sospensione riguarda anche i soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. La sospensione, inoltre, si applica anche agli enti non commerciali compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa, relativamente alla ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano quali sostituti d'imposta e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione dei versamenti Iva per aprile e maggio si applica, a prescindere dai ricavi o compenso del periodo precedente, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzando l'importo in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente versate). Da ultimo, viene previsto il mantenimento dei precedenti benefici per i seguenti soggetti che non rientrassero nei nuovi parametri dimensionali: • settori particolarmente colpiti dalla crisi (come evocati nel D.L. 9/2020 e D.L. 18/2020), sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa dei versamenti al 1° giugno, in unica soluzione o 5 rate di pari importo; • Federazioni Sportive Nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo. Ai fini del controllo di una corretta fruizione dei nuovi benefici, gli enti assistenziali e previdenziali scambiano con l'Agenzia delle entrate i nominativi dei soggetti che hanno fruito della sospensione al fine di poter effettuare adeguati riscontri sulla sussistenza dei requisiti di legge (decremento del fatturato e corrispettivi).
Articolo 19	Proroga sospensione applicazione ritenute su lavoro autonomo e agenti



	La norma prevede l'abrogazione dell'articolo 62, comma 7, del D.L. 18/2020, che viene riscritto dal decreto, ampliandone l'ambito temporale. In particolare, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale sede operativa in Italia – con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo o di imposta precedente a quello in corso (normalmente il 2019) - viene prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d'acconto i compensi o ricavi percepiti da lavoratori autonomi e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari per il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Rimane fermo l'obbligo di comunicare la scelta opzionale al soggetto erogante i compensi, con rilascio di un'apposita dichiarazione in tal senso. Le ritenute dovranno essere versate – direttamente dal percipiente le somme - in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in 5 rate di uguale importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Articolo 20	Versamento acconto imposte di giugno Viene previsto che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto Irpef, Ires e Irap, applicando il metodo previsionale, non sono dovute le sanzioni e gli interessi, a condizione che esso risulti comunque in misura pari almeno all'80% di quanto dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. La previsione concerne solo gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Articolo 21	Rimessione in termini per i versamenti verso la P.A. Si considerano come tempestivi, se effettuati entro il 16 aprile, i versamenti scadenti al 16 marzo 2020 e già prorogati, per effetto di quanto previsto dall'articolo 60, D.L. 18/2020, al 20 marzo.
Articolo 22	CU 2020 Viene prorogato al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Inoltre, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-<i>quiquies</i>, D.P.R. 322/1998, se le certificazioni sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, a condizione, tuttavia, che l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020. Rimane ferma la possibilità di invio telematico delle CU all'Agenzia entro il termine della presentazione del modello 770 per i sostituiti che non possono utilizzare la dichiarazione precompilata (ad esempio, titolari di partita Iva).
Articolo 23	Proroga certificati per gli appalti Viene estesa la validità dei certificati di cui all'articolo 17-<i>bis</i>, comma 5, D.Lgs. 241/1997, emessi entro il 29 febbraio 2020, sino al 30 giugno 2020. Trattasi dei certificati che consentono di disapplicare i controlli sul versamento delle ritenute nell'ambito degli appalti e subappalti. Si aggiunge, che la presenza del certificato in corso di validità, autorizza l'effettuazione delle compensazioni per il pagamento delle predette ritenute e dei contributi previdenziali.



Articolo 24	Agevolazione prima casa Vengono sospesi, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini: • di 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile per il quale si è fruito dell'agevolazione di cui alla Nota II <i>bis</i>, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986; • di un anno, nel caso di riacquisto di immobile di cui all'articolo 7, L. 448/1998.
Articolo 25	Assistenza Caf Viene previsto che, fino alla fine dell'emergenza Covid-19, i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al Caf o al professionista abilitato un'apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'Inps. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.
Articolo 26	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche Viene previsto che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro; b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
Articolo 27	Cessione di farmaci a uso compassionevole La presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal D.M. 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto. I suddetti farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, Tuir. In altri termini, ai fini Iva la cessione viene equiparata alla distruzione ed esclusa la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.
Articolo 28	Società semplici La norma modifica il regime fiscale di tassazione dei dividendi incassati dalle società semplici, provvedendo a modificare il contenuto dell'articolo 32-<i>quater</i>, D.L. 124/2019, sulla base di quattro specifiche direttrici:



	1. ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Tuir; 2. chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibili ai soci persone fisiche della medesima società; 3. disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibili ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti; 4. disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018. La nuova disciplina si applica ai dividendi percepiti dalle società semplici a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Articolo 29	Processo tributario Viene stabilito che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite con D.M. 163/2013 e dai successivi decreti attuativi. Introducendo il nuovo comma 1-<i>bis</i> all'articolo 16, D.P.R. 115/2002, è data la possibilità agli uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di segreteria delle Commissioni Tributarie o la cancelleria competente. Infine, in deroga al termine di cui all'articolo 67, comma 1 del D.L. 18/2020, vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori è anticipato alla data dell'11 maggio 2020, così come prevista dall'articolo 36 del decreto (vedi oltre) in proroga rispetto alla precedente scadenza assegnata al contribuente del 15 aprile 2020.
Articolo 30	Credito di imposta sanificazione Viene estesa l'agevolazione introdotta dall'articolo 64, D.L. 18/2020 (credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro), includendo le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Le modalità attuative saranno disposte con apposito decreto del Mise e del Mef.



Articolo 34	Divieto cumulo Ai fini della fruizione dell'indennità prevista dall'articolo 44, D.L. 18/2020 (Fondo di ultima istanza per i lavoratori autonomi), i professionisti devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse Professionali) e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente né essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.
Articolo 35	Pin Inps Fino al termine dello stato di emergenza e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (pin Inps) in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.
Articolo 36	Termini processuali Viene prorogato, all'11 maggio 2020, il termine relativo al rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti, previsto dall'articolo 83, D.L. 18/2020. Conseguentemente, il termine iniziale slitta al 12 maggio 2020. Sono esclusi dal rinvio di ufficio i procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304, c.p.p. scadono nei 6 mesi successivi all'11 maggio 2020.
Articolo 37	Procedimenti amministrativi Viene stabilito che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.
Articolo 41	Lavoro Viene estesa la possibilità di procedere a domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "9" anche ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, come prevista dall'articolo 22, D.L. 18/2020, viene estesa anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Inoltre, viene prevista l'esenzione da imposta di bollo per le suddette domande.
Articolo 44	Entrata in vigore Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 9 aprile 2020, giorno successivo a quello di pubblicazione in GU.



ESPORTATORI ABITUALI: FINALMENTE PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO SULLE NOVITÀ 2020 IN TEMA DI LETTERE D'INTENTO

Con l'articolo 12-*septies*, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l'esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori.

Come già evidenziato in precedenti informative le semplificazioni introdotte dal citato provvedimento sono così riassumibili:

- abolizione dell'obbligo di consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell'esportatore abituale;
- abolizione dell'obbligo di annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);
- abolizione della consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (dispensa, peraltro, già prevista dall'Agenzia delle dogane con la nota n. 58510/2015);
- obbligo di indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall'esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi (data e numero) della medesima;
- deciso inasprimento delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, D.Lgs. 471/1997 che nella nuova versione prevede l'irrogazione della sanzione proporzionale che va dal 100 al 200% dell'imposta in luogo della precedente sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità senza aver prima verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate da parte dell'esportatore abituale.

Rimane invece confermato l'obbligo dell'esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta.

Nonostante la decorrenza delle richiamate disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, si era comunque in attesa della emanazione del relativo provvedimento attuativo che avrebbe dovuto chiarire gli aspetti operativi conseguenti alle richiamate semplificazioni. In assenza della tempestiva emanazione del citato provvedimento, molti fornitori hanno pertanto continuato a seguire la vecchia procedura (indicazione in fattura di numero e data della lettera di intento e annotazione della stessa sul registro), tenendo comunque conto delle novità introdotte (indicazione degli estremi della ricevuta telematica della dichiarazione trasmessa dall'esportatore), anche alla luce dell'importante inasprimento di sanzioni applicabili al fornitore citate in precedenza.

È solo in data 27 febbraio 2020 che l'Agenzia delle entrate pubblica, finalmente, l'atteso **provvedimento direttoriale n. 96911/2020** con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell'articolo 12-*septies*, D.L. 34/2019.

In particolare il provvedimento:

- aggiorna il modello di dichiarazione d'intento, modello DI, e le relative istruzioni (l'aggiornamento si sostanzia nella mancanza dello spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all'anno di riferimento);
- introduce una nuova funzionalità nel "cassetto fiscale" del fornitore (consultabile tanto dallo stesso fornitore quanto da un intermediario abilitato da esso delegato), inserendovi i dati relativi alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali e recanti,



evidentemente, i dati identificati del fornitore (il provvedimento chiarisce che le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dal **2 marzo 2020**).

Utilizzo vecchio modello DI

Per quanto riguarda gli esportatori abituali, negli scorsi mesi questi hanno utilizzato il previgente modello di dichiarazione d'intento; nel provvedimento viene chiarito che tale modello può ancora essere utilizzato per altri 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento. Posto che è opportuno iniziare quanto prima a utilizzare il nuovo schema di lettera d'intento, questa precisazione soprattutto esclude che le dichiarazioni già inviate debbano essere oggetto di un nuovo invio all'Agenzia delle entrate.

Ancorché non direttamente esplicitato, alla luce delle richiamate disposizioni attuative, è ragionevole pensare che il quadro VI del modello Iva nel quale il fornitore (ancora per l'anno 2019) riepiloga i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute verrà eliminato a partire dal modello Iva 2021 per l'anno 2020.

In conclusione si osserva che, seppur le novità introdotte intervengono nell'ottica di semplificazione degli adempimenti nei rapporti tra gli esportatori abituali e i propri fornitori, mettendo direttamente a conoscenza questi ultimi della "richiesta" avanzata dai primi, è ragionevole attendersi comunque una comunicazione informale da parte dell'esportatore abituale, anche considerato che i fornitori potrebbero non avere la percezione che il loro cliente riveste detta qualifica e non potendo pensare che, per ogni fattura emessa, gli stessi fornitori debbano preventivamente consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.

Le percentuali si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.

Il contributo minimale per il 2020 risulta essere:



	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	3.836,16	3.850,52
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.501,15	3.515,50

Il contributo 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2020, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 47.379,00	24%	24,09%
	da 47.380,00	25%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.379,00	21,90%	21,99%
	da 47.380,00	22,90%	22,99%

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2019 e degli acconti per il periodo di imposta 2020 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2019 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 devono essere versati entro il 30 giugno 2020 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 deve essere versato entro il 30 novembre 2020;
- i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2020 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

BONUS FACCIATE: PRIMI CHIARIMENTI SULL'AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO E SULLA TIPOLOGIA DI SPESE AGEVOLABILI

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti con la **circolare n. 2/E/2020** in merito alla detrazione Irpef/Ires del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, introdotta dall'articolo 1 commi da 219 a 224, L. 160/2019.

Come anticipato nella *newsletter* "Aspettando la circolare mensile del mese di marzo" la detrazione, fruibile in 10 rate annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, riguarda



tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari. I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto di intervento sulla base di un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori.

L'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari:

- persone fisiche;
- esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- soggetti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali, etc.).

La detrazione Irpef/Ires del 90% è ammessa a fronte del sostenimento di spese relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa. Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sono agevolabili:

- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Non rientrano nel *bonus* facciate gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L'articolo 2, D.M. 1444/1968 classifica come zone territoriali omogenee:

- zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
- zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore ad 1,5 metri cubi al metro quadro.

L'edificio oggetto dell'intervento deve, pertanto, risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dal comune competente. Restano escluse la zona C e le zone ad essa assimilate, cioè le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla zona B e resta esclusa anche la zona D, cioè le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

La *ratio* dell'introduzione del *bonus* facciate è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio in conformità allo strumento urbanistico generale e



ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Sono agevolabili gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dall'edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio sia sugli altri lati dello stabile.

Non sono agevolabili gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La circolare n. 2/2020 esemplifica alcune tipologie di interventi agevolabili:

- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna;
- la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Interventi non agevolabili

Non sono agevolabili le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

L'articolo 1, comma 220, L. 160/2019 stabilisce che nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono:

- soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 e,
- con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008.

Pertanto, laddove gli interventi non siano esclusivamente di sola pulitura o tinteggiatura esterna, devono essere soddisfatti le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche e i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Sono previsti dei casi di esclusione per quanto riguarda la fruizione del *bonus* facciate in assenza dei requisiti minimi delineati (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 192/2005): trattasi degli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina dell'articolo 136, comma 1, lettera b) e c), D.Lgs. 42/2004, fatto salvo quanto disposto al comma 3-*bis*.



Nelle more dell'emanazione di futuri decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico, che definiscano i requisiti tecnici necessari (massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento), gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda che danno diritto al *bonus* facciate saranno sottoposti ai controlli a campione previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013.

Le modalità di sostenimento delle spese agevolabili



La detrazione Irpef/Ires denominata *bonus* facciate non prevede un limite massimo di spesa ammissibile, fermo restando il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la congruità delle spese sostenute con il valore degli interventi eseguiti. Per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la detrazione può essere fruita esclusivamente nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Pertanto, al fine di determinare il momento fiscalmente rilevante ai fini dell'imputazione delle spese sostenute rileva:

- il criterio di cassa per le persone fisiche, gli artisti ed i professionisti e gli enti non commerciali, che coincide con la data di pagamento delle spese che deve essere compresa nell'intervallo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
- il criterio di competenza per gli imprenditori e gli enti commerciali, in quanto l'intervento deve essere effettuato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, nel 2020), indipendentemente dalla data di pagamento delle spese.

Parti comuni condominiali

Le spese per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali sono agevolabili alla data di effettuazione del bonifico da parte del condominio (entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (perizie, sopralluoghi, rilascio dell'Ape); i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, l'installazione di ponteggi, lo smaltimento di materiali rimossi, l'imposta sul valore aggiunto qualora non detraibile, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico eventualmente pagata per potere disporre dello spazio insistente sull'area pubblica.

→ I contribuenti non titolari di reddito di impresa sono tenuti a:

- effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti";
- comunicare preventivamente la data di inizio lavori all'azienda sanitaria locale (qualora la comunicazione sia obbligatoria per la tipologia di intervento effettuato);
- conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia ovvero qualora non vi sia necessità di titoli abilitativi, una autocertificazione in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi effettuati siano agevolabili;
- per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali, conservare la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori;
- nel caso di lavori eseguiti dal detentore, acquisire la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

→ I contribuenti titolari di reddito di impresa (Irpef o Ires) sono tenuti ad effettuare gli adempimenti elencati per i contribuenti non titolari di reddito di impresa con l'unica eccezione riguardante il mancato obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti" (possono essere utilizzati altri strumenti di pagamento). L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta 2020 avviene secondo le regole di competenza fiscale (articolo 109, Tuir).

Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio i



contribuenti devono conservare, in aggiunta a quanto già menzionato, quanto obbligatorio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007:

- a) l'asseverazione del tecnico abilitato;
- b) l'attestato di prestazione energetica.

In questo caso, entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere obbligatoriamente inviata la comunicazione ENEA (ENEA a breve pubblicherà il portale utile a tale spedizione telematica). Il mancato invio della comunicazione ENEA fa perdere il diritto alla detrazione.

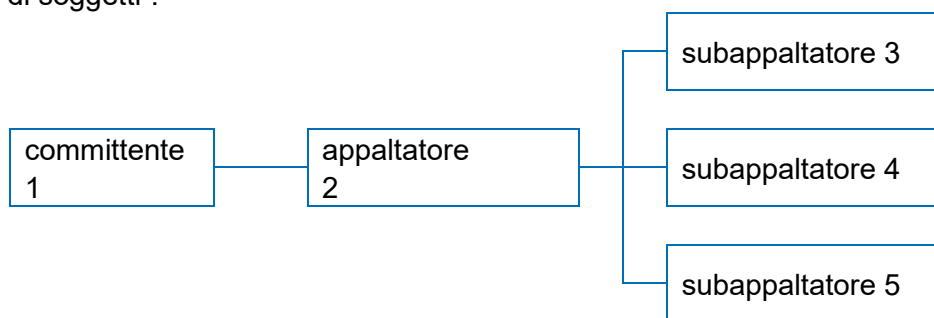
APPALTI E SUBAPPALTI: IL NUOVO REGIME DI CONTROLLO SULLE RITENUTE D'ACCONTO

In data 12 febbraio 2020 è stata emanata, dall'Agenzia delle entrate, la circolare n. 1/E/2020 con la quale sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti di cui vi diamo conto a seguire.

La soglia dei 200.000 euro e la catena di soggetti

Come noto, nel caso di sostituti di imposta che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, scatta l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria, e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La circolare ha chiarito come determinare il superamento della soglia, specialmente nel caso di "catena di soggetti".



Innanzitutto, dobbiamo ragionare seguendo le tappe sottoelencate:

- 1) deve esistere un contatto (oppure più contratti tra i medesimi soggetti) che, nel corso dell'anno, superi la soglia dei 200.000 euro. Nella grafica che precede la condizione si verifica sempre tra i soggetti 1 e 2, anche qualora il committente sia un privato, quindi escluso dagli obblighi in analisi;
- 2) una volta riscontrata la ricorrenza del superamento del limite quantitativo, si ricercheranno gli ulteriori requisiti sugli ulteriori soggetti della catena (nella rappresentazione grafica 3, 4 e 5). Per requisiti intendiamo: la prevalenza della manodopera, il lavoro presso la sede del committente, l'utilizzo dei beni strumentali del committente.



Volendo meglio precisare, si ipotizzi che (sempre con riferimento alla struttura grafica che precede):

- il contratto tra committente e appaltatore (1 e 2) è di 500.000;
- per la realizzazione dell'opera, il soggetto 2 affida a tre subappaltatori una quota parte del lavoro. Ad esempio, 150.000 al soggetto 3, 150.000 al soggetto 4 e 150.000 al soggetto 5;
- i soli soggetti 3 e 4 utilizzano manodopera, mentre il soggetto 5 fornisce beni, quindi non rientra nei controlli.

A fronte di tale situazione, i controlli richiesti dalla norma andranno espletati:

- da parte del soggetto 1, committente (qualora sostituto di imposta), nei confronti dei soggetti 2, 3 e 4 che, pertanto, invieranno i modelli F24 ed i prospetti di dettaglio al soggetto 1;
- da parte del soggetto 2, appaltatore, nei confronti dei soggetti 3 e 4 che, pertanto, invieranno anche al soggetto 2 i modelli F24 e i prospetti di dettaglio.

La soglia dei 200.000 euro: la successione di contratti

Il superamento della soglia può avvenire anche per effetto:

- della stipula di nuovi contratti tra i medesimi soggetti, anche in relazione a obbligazioni differenti l'una dall'altra;
- della modifica dell'originaria pattuizione, con conseguente incremento del corrispettivo originario.

Per meglio comprendere si veda la seguente rappresentazione grafica.

Data stipula	Valore (netto Iva)	Quota anno: 2020	Quota anno: 2021	Quota anno: 2022
01-07-2020	200.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
01-07-2021	400.000,00	//	133.333,00	266.667,00
TOTALE		40.000,00	213.333,00	346.667,00
		No	Sì	Sì

Nel caso di contratti con durati a "cavallo d'anno" è necessario imputare la quota di corrispettivo relativo a ciascun periodo, utilizzando il criterio mensile; vale a dire, si considera mese compiuto la frazione superiore a 15 giorni.

Nell'esempio, tra le medesime parti sono stati stipulati 2 contratti:

- il primo, con decorrenza 1° luglio 2020 e durata di 30 mesi;
- il secondo, con decorrenza 1° luglio 2021 e durata sino al 31 dicembre 2022.

Per ciascuno di tali contratti si provvede all'imputazione *pro rata temporis* (per il primo, 6/30 al 2020 e 12/30 al 2021 e 2022; per il secondo, 6/18 al 2021 e 12/18 al 2022).

Una volta imputati i dati in tabella, si verifica se per ciascun anno vi sia il superamento della soglia.

Ciò non accade per il 2020, mentre si verifica la condizione per il 2021.

La circolare precisa, allora, che gli obblighi decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° luglio 2021 e cesseranno il 31 dicembre 2022 (ovviamente a condizione che si verifichino i 3 requisiti più volte citati).

La tipologia degli accordi e la verifica dei requisiti

In relazione alle caratteristiche dei contratti oltre soglia, la norma richiede che:

- 1) il contenuto prevalente sia la fornitura di manodopera (quindi nessun problema ci sarà nel caso di affidamento dell'opera di costruzione di un bene, ipotizzando che il valore dei beni impiegati sia maggiore rispetto a quello del lavoro impiegato). La circolare ha precisato che, per

l'effettuazione della verifica, si debba effettuare il rapporto tra il costo della manodopera impiegata nell'opera ed il corrispettivo totale dell'opera stessa. Ove il rapporto sia superiore al 50%, si applicano le cautele previste;

- 2) la manodopera si rechi a prestare la propria opera presso la sede del committente, che potrebbe essere uno stabile (ufficio, laboratorio, opificio, magazzino, etc.) ma anche un cantiere riconducibile alla responsabilità del committente. La circolare ha precisato che il "committente" non è per forza il soggetto 1 della rappresentazione grafica che precede, bensì può essere anche il soggetto 2 che, in relazione ai soggetti 3 e 4 riveste pur sempre la figura di committente (si tralascia il soggetto 5 perché si è detto che la manodopera non viene fornita);
- 3) la manodopera utilizzi i beni strumentali del committente, ovvero ai lui riconducibili in ogni modo. Al riguardo, la circolare ha precisato che non rilevano:
 - utilizzi "occasional" di beni strumentali del committente;
 - utilizzi di beni strumentali che non sono indispensabili per svolgere la prestazione affidata all'esecutore.

Diversamente da quanto si poteva intendere dalla lettura della norma, la circolare ha anche precisato che la fornitura del lavoro interinale è esclusa dall'applicazione delle nuove disposizioni; così, i clienti che utilizzano lavoro interinale fornito dalla stessa società per oltre 200.000 euro l'anno non dovranno effettuare alcun controllo.

Gli obblighi di *disclosure* e di controllo

Verificandosi tutte le condizioni descritte, i soggetti datori di lavoro dovranno:

- 1) versare un modello F24 con la specifica indicazione del codice fiscale del committente presso la cui sede ha lavorato la manodopera impiegata, provvedendo a trasmetterlo al soggetto obbligato ai controlli (vedi precedente specifica);
- 2) predisporre un apposito prospetto di dettaglio per indicare i dati, la retribuzione e le ritenute dei lavori impiegati presso la sede, a quadratura dell'importo indicato nel modello F24.

A titolo esemplificativo, la circolare propone questa rappresentazione grafica del modello:

	committe nte alfa (con requisiti)	committe nte beta (senza requisiti)	committe nte gamma (senza requisiti)	dati ricavati dal cedolino paga dei dipendenti						
dipenden te	Ore lavorate	Ore lavorate	Ore lavorate	ore assen za	total e ore	ore lavora te per alfa	retribuzio ne imponibil e fiscale	ritenut e fiscali	retribuzio ne attribuibil e ad alfa	ritenute attribui bili ad alfa
	①	②	③	④	⑤	⑥ = ⑦ 1/5	⑧	⑨ = 7x6	⑩ = 8 x 6	
A	50	50	50	50	200	25%	1.800	500	450	125
B	100	40	40	20	200	50%	1.500	400	750	200
C	//	80	80	40	200	//	1.500	300	//	//
D	150	//	//	50	200	75%	2.000	600	1.500	450
									2.700	775

Dal prospetto si evince che:



- 1) dovranno essere comunicati al committente solo i dati dei dipendenti impiegati presso la sua sede (nel caso, il dipendente C rimane del tutto estraneo in quanto non ha lavorato presso il cantiere di Alfa, unico committente per il quale si verificano i requisiti);
- 2) si dovrà segnalare l'ammontare della retribuzione e delle ritenute, ricavando l'attribuzione ponendo a rapporto le ore lavorate presso il cantiere rispetto alle ore retribuite del dipendente;
- 3) le somme versate con modello F24 specifico (committente Alfa) dovranno essere pari a 775 euro.

La circolare aggiunge solo che, per il periodo sino al 30 aprile 2020, non saranno irrogate sanzioni ai soggetti che:

- provvedono all'invio del predetto dettaglio al committente;
- non versano le ritenute specificamente per committente, ma con un unico modello F24.

I controlli del committente

Segnaliamo che, purtroppo, la circolare precisa che il committente deve esercitare un controllo che appare più che "meramente formale", dovendo verificare:

- 1) che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore (coerenza con le misure previste dai contratti collettivi di lavoro, effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente);
- 2) che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
- 3) che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Al riguardo, è stata fornita un'utile tabella dei crediti che, in capo al datore di lavoro, non subiscono limitazioni alla compensazione, cui può fare tranquillamente riferimento anche il committente:

Codice F24	Descrizione codice
1250	Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto
1304	Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, di competenza esclusiva erariale
1614	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sicilia
1627	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1628	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi- articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1629	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1631	Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale- art.15, comma 1, lettera a), D.Lgs. 175/2014



1632	Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'articolo 12, comma 3, Tuir
1633	Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'articolo 16, comma 1-sexies, Tuir
1634	Credito d'imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 457/1997
1669	Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1671	Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - articolo 15, comma 1, lettera b), D.Lgs. 175/2014
1678	Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione
1962	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Valle d'Aosta
1963	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sardegna
3796	Somme a titolo di addizionale regionale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - articolo 15, comma, 1 lettera a), D.Lgs. 175/2014
3797	Somme a titolo di addizionale comunale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale – articolo 15, comma 1, lettera a), D.Lgs. 175/2014
4331	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori Regione
4631	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia
4931	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta
4932	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta impianti in Valle d'Aosta
6781	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - modello 770 semplificato (risoluzione n. 9/E/2005)
6782	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770 semplificato (risoluzione n. 9/E/2005)
6783	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta – modello 770 ordinario (risoluzione n. 9/E/2005)
6787	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta, applicate agli interessi di cui al D.Lgs. 143/2005
6788	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta, applicate ai canoni di cui al D.Lgs. 143/2005
1655	Recupero da parte del sostituto d'imposta somme erogate <i>bonus</i> 80 euro

Il trattamento sanzionatorio

La norma, oltre a prevedere specifici obblighi in capo al committente, statuisce anche un relativo trattamento sanzionatorio.

Infatti, in caso di inottemperanza agli obblighi di controllo, blocco dei pagamenti e delazione tempestiva all'Agenzia delle entrate, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.



La circolare precisa che la somma addebitata al committente per mancata esecuzione dei controlli non è di natura tributaria, pertanto non può essere oggetto di ravvedimento.

I soggetti virtuosi che sfuggono agli obblighi

Tutti gli obblighi sopra richiamati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni (non è sufficiente la mera titolarità di una partita Iva inattiva), siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi su modello F24 (per qualsiasi somma: imposte, ritenute, Iva, contributi, etc.) versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione la certificazione solo dietro presentazione di apposita richiesta che deve essere avanzata presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Non è ancora possibile ottenere la certificazione in modo telematico, anche se è stato promesso che a breve si potrà rinvenire la certificazione direttamente nel cassetto fiscale.

DAL DECRETO “CURA ITALIA” NOVITÀ PER LA RISCOSSIONE E IL CONTENZIOSO

Il D.L. 18/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato immediatamente in vigore), ha introdotto proroghe per il versamento delle cartelle esattoriali e per la gestione del contenzioso tributario. Il tutto, ovviamente, al fine di fare fronte all'emergenza derivante dal blocco delle attività per il coronavirus.

Cerchiamo, allora, di coordinare il contenuto della norma con alcuni chiarimenti ufficiosi e ufficiali emanati dall'Amministrazione finanziaria.

La proroga del termine per il pagamento delle cartelle esattoriali

L'articolo 68 del decreto sospende i termini, scadenti nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione; non si procede al rimborso di quanto già eventualmente versato.

Va rimarcato che, a oggi, non risultano sospesi i pagamenti degli avvisi bonari sia per le imposte dirette che per l'Iva; le rate (o l'intera somma) deve essere dunque pagata per potere beneficiare



della riduzione delle sanzioni. È ammesso il pagamento tardivo entro la scadenza trimestrale successiva delle rate diverse dalla prima, con applicazione del ravvedimento operoso.

Nella tabella che segue si riepilogano, suddivise per argomento, le risposte alle *faq* più frequenti pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (aggiornate alla data del 24 marzo 2020); si indica anche il riferimento al numero della risposta, in modo tale da agevolare il successivo controllo di eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire di giorno in giorno.

Argomento	Risposta	Rif.
Sospese le nuove notifiche	Nel periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata	01
Cartelle notificate prima dell'8 marzo	I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020	02
Sospensione anche per le rateazioni in corso	Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020	04
Possibilità di chiedere rateazioni nel periodo di sospensione	Agenzia delle entrate-Riscossione anche nel periodo di sospensione tratterà le tue istanze e ti invierà le risposte. La richiesta potrebbe essere utile per consentire delle compensazioni di crediti fiscali "bloccate" per effetto della presenza di ruoli scaduti e non pagati per importi di 1.500 euro	05
Procedure cautelari e/o esecutive: sospensione	Durante il periodo di sospensione l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento)	06
	Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi (anche se il preavviso è stato notificato prima dell'8 marzo) e neanche alle iscrizioni di ipoteche	07
Necessità di cancellare un fermo amministrativo già iscritto	Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 - 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione	08
Ripresa dei versamenti entro 30-06-2020 con possibilità di rateazione	I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto devo pagarli entro il 30 giugno in unica soluzione. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) puoi richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l'istanza all'Agenzia entro il 30 giugno 2020	03

La proroga dei versamenti da procedure di rottamazione e "saldo e stralcio"

Il comma 3 dell'articolo 68 differisce al 31 maggio 2020 il termine di pagamento:



- della rata, in scadenza lo scorso 28 febbraio 2020, delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. rottamazione), nelle sue varie edizioni;
- della rata, che scadeva il 31 marzo 2020, delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle (contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica).

Nella tabella che segue, le precisazioni emanate con le *faq* dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Argomento	Risposta	Rif.
Differimento rata rottamazione in scadenza al 28 febbraio 2020	Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter” al 31 maggio 2020	09
Si paga la rata della “rottamazione ter” in scadenza a maggio	il Decreto il decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione	10
Differimento rata “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020	Il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”	11

Le proroghe per il contenzioso

L’articolo 83 del decreto “Cura Italia” dispone la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nel processo tributario per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. In particolare, la sospensione opera sia per la notifica del ricorso che per l’eventuale procedura di reclamo/mediazione.

L’Agenzia delle entrate ha diramato apposite istruzioni con le circolari n. 5/E/2020 e n. 6/E/2020 per il corretto computo dei termini e per lo svolgimento dell’eventuale fase del contraddittorio “a distanza”, ove si fosse proposta istanza di accertamento con adesione.

Per tali fattispecie è consigliabile, per chi fosse interessato, rivolgersi direttamente allo Studio per concordare le necessarie strategie.

A titolo esemplificativo, proponiamo due esempi che fanno chiarezza sull’applicazione del periodo di sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile) nel caso di diretta proposizione del ricorso e di attivazione della fase di accertamento con adesione.

Descrizione	Data	Note
Notifica dell’avviso accertamento (da impugnare entro 60 giorni)	10 febbraio 2020	
Inizio del termine di sospensione	9 marzo 2020	Sono trascorsi 27 giorni dalla notifica
Fine del termine di sospensione	15 aprile 2020	Riprendono a decorrere i termini dal 16 aprile 2020
Scadenza del termine per il ricorso o per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione	18 maggio 2020	Qui scadono i 60 giorni complessivi, di cui 27 prima della sospensiva, 15 residui di aprile e 18 di maggio



DESCRIZIONE	DATA	NOTE
Notifica dell'avviso di accertamento (da impugnare entro 60 giorni)	21 gennaio 2020	
Presentazione istanza di accertamento con adesione (che concede 90 giorni in più)	20 febbraio 2020	Sono trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'avviso. Ne residuano 90 + 30
Inizio del termine di sospensione	9 marzo 2020	Sono trascorsi 17 giorni dei complessivi 90 per l'accertamento con adesione
Fine del termine di sospensione	15 aprile 2020	Riprendono a decorrere i termini dal 16 aprile 2020
Termine ultimo per adesione o ricorso	27 luglio 2020	Termine derivante computando i 73 giorni residui (dei 90) ed i 30 giorni residui (dei 60)

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE PMI A SEGUITO DELL' EMERGENZA COVID-19

L'articolo 56, D.L. 18/2020 ha introdotto misure di sostegno finanziario per le imprese danneggiate dalla diffusione del COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.

La **circolare ABI n. protocollo UCR/000593 del 24 marzo 2020** ha delineato gli aspetti operativi utili ai soggetti che intendono accedere a una delle misure:



va presentata alla propria banca/al proprio intermediario finanziario una specifica comunicazione con la quale venga autocertificata la carenza di liquidità temporanea quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

Le banche possono, inoltre, offrire ulteriori forme di moratoria, quale quella prevista dall'Accordo per il credito 2019, che è stato ampliato e rafforzato.

La sospensione immediata delle rate dei finanziamenti e dei leasing

Possono accedere alle misure le micro, piccole e medie imprese (pmi) aventi sede in Italia appartenenti a tutti i settori che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia.

Sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva (professionisti).

Assenza di “esposizioni deteriorate”



Il soggetto che intende accedere a una delle misure deve essere *in bonis*, cioè non deve avere posizioni debitorie classificate come “*esposizioni deteriorate*”, ripartite nella categoria sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Inoltre, non deve avere rate scadute e non pagate da più di 90 giorni.

Le misure di sostegno finanziario sono principalmente 3:

- a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020 (o al 17 marzo 2020 se superiori) non possono essere revocati nemmeno in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui/contratti di *leasing* e altri finanziamenti a rimborso rateale che scadono prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni verrà dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese.

Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati alle condizioni del contratto originario (ad esempio eventuali garanzie, assicurazioni e contratti in derivati).

I soggetti che intendono accedere ad una delle tre misure devono presentare alla propria banca o al proprio intermediario finanziario una comunicazione specifica, corredata dalla dichiarazione con la quale il richiedente autocertifica ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia COVID-19.

L'autocertificazione deve contenere i seguenti riferimenti:

- il numero del finanziamento per il quale si presenta la comunicazione;
- il soddisfacimento del requisito di micro, piccola o media impresa;
- la consapevolezza delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000.

Moratorie reiterate

N.B.

Può accedere alla moratoria anche l'impresa che ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione del finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

Si rileva che l'Abi non ha approvato alcun modulo specifico per il rilascio dell'autocertificazione e, pertanto, molti istituti utilizzano la modulistica deliberata dai propri uffici centrali. Per i soggetti che quindi vogliano fruire di una delle tre misure sopra citate, sarà necessario rapportarsi *in primis* con il proprio istituto di credito al fine di farsi rilasciare la modulistica corretta.

Moratoria “automatica”

Le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla cessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le istanze pervenute se rispettano i requisiti previsti.



Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, le misure sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario.

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno finanziario rilasciate ai sensi dell'articolo 56, comma 2, D.L.18/2020 vengono ammesse alla garanzia di un'apposita sezione speciale del fondo di garanzia per le pmi, concessa a favore del soggetto finanziatore a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

L'alternativa della moratoria Abi

In alternativa alla moratoria ex D.L. 18/2020, l'Associazione Bancaria Italiana in accordo con le rappresentanze di impresa ha ampliato e rafforzato lo scorso 6 marzo 2020 l'Accordo per il credito 2019, in particolare consentendo la fruizione della sospensione o dell'allungamento dei finanziamenti ipotecari e chirografari e dei contratti di leasing stipulati in data antecedente al 31 gennaio 2020. Presentando la domanda di moratoria ai sensi dell'Accordo per il credito 2019 è possibile fruire di un periodo di sospensione più lungo (12 mesi per i mutui, 6 mesi per i *leasing* mobiliari e 12 mesi per i *leasing* immobiliari) rispetto alla moratoria ex D.L. 18/2020. Con la "vecchia" moratoria, non è però possibile sospendere integralmente le rate, in quanto potrà essere sospeso esclusivamente il pagamento della quota capitale, mentre la quota interessi dovrà essere pagata alle scadenze originarie derivanti dal contratto.

Si consiglia la gentile Clientela di rapportarsi con il proprio istituto al fine di valutare la migliore forma di sospensione dei pagamenti fruibile.

Le disposizioni specifiche per le imprese del settore agricolo e agroalimentare

L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare (ISMEA) ha adottato alcuni provvedimenti straordinari per andare incontro alle esigenze del settore agricolo e agroalimentare.

Con il **comunicato stampa del 25 marzo 2020** sono state rese note le seguenti misure:

- sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell'anno 2020;
- esclusione del periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata del preammortamento dei piani di investimento autorizzati dall'istituto;
- estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti per i quali viene richiesto l'allungamento;
- liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati avanzamento lavoro in modalità semplificata;
- sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali il cui termine di scadenza sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020;



- sospensione fino al 31 luglio 2020 di tutte le attività di *non-performing* e di attestazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, D.L. 193/2016.

Si segnala, inoltre, che le disposizioni previste per il fondo di garanzia per le pmi, per quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie rilasciate dal fondo ISMEA.

DECRETO CORONAVIRUS: LE DISPOSIZIONI FISCALI

Il 3 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito si riportano sinteticamente i principali interventi di tale provvedimento in ambito fiscale; alcune disposizioni sono di interesse generalizzato, mentre molte altre riguardano solo i contribuenti dei Comuni situati nella cosiddetta "zona rossa" (Allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Dichiarazioni 730, dati precompilati e certificazioni uniche	Vengono anticipate al 2020 le disposizioni contenute nell'articolo 16-<i>bis</i>, D.L. 124/2019 relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare la possibilità di presentare il modello 730 sino al 30 di settembre. Viene posticipata al 31 marzo la consegna e l'invio telematico delle certificazioni delle ritenute operate. Di conseguenza anche la data nella quale saranno rese disponibili le precompilate viene spostata dal 30 aprile al 5 maggio. Viene inoltre stabilito che, per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dagli appositi decreti ministeriali (es: spese funebri, comunicazioni amministratori di condominio, etc.), con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo. Si evidenzia che non hanno ricevuto alcuna proroga le comunicazioni delle spese sanitarie in scadenza lo scorso 31 gennaio
Sospensione cartelle esattoriali	Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010 (accertamento esecutivo). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.



	Analoghe previsioni si applicano agli atti di accertamento doganale e alle ingiunzioni fiscali emesse dai Comuni. Per tali soggetti sono differiti al 31 maggio 2020 i termini di alcune rate della rottamazione, scadenti il 28 febbraio o il 31 marzo.
Diposizioni per gli intermediari	Le disposizioni di cui al decreto del Mef del 24 febbraio 2020 (sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i residenti nelle zone rosse), si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'Allegato 1 (Comuni della zona rossa) del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50% del capitale sociale
Pagamento utenze	Nei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi
Moratoria mutui agevolati	I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento
Sospensione versamenti assicurativi e Cciaa	Con riferimento alle imprese ubicate nei Comuni della zona rossa, fino al 30 aprile 2020 sono sospesi i versamenti dei diritti camerali e l'applicazione delle sanzioni per il ritardo delle pratiche di iscrizione camerale. Per tali soggetti, sino al 30 aprile, sono sospesi i premi relativi a polizze assicurative
Settore turistico	Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i <i>tour operator</i>, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali



MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Con il primo articolo del D.L. 23 dell'8 aprile 2020, nell'ambito del capo I dedicato alle misure di accesso al credito per le imprese, il legislatore interviene al fine di prevedere specifiche misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.

L'istituto chiamato a gestire queste misure è SACE, società posseduta interamente da Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (87,77%) e partecipata da fondazioni bancarie, che viene autorizzata a concedere, fino al prossimo 31 dicembre 2020, e nel limite di uno stanziamento complessivo pari a 200 miliardi di euro (di cui almeno 30 miliardi destinati alle piccole e medie imprese), garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Dette misure riguardano anche lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva che abbiamo già utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le pmi istituito con la L. 662/1996. Vediamo quali sono le caratteristiche principali di dette misure.

Limiti e caratteristiche dei finanziamenti

In primo luogo, per il rilascio della garanzia vengono previsti dei limiti massimi all'importo dei finanziamenti che potranno essere richiesti dalle imprese. In base a quanto previsto nel decreto la misura dei finanziamenti concessi non potrà superare il maggiore tra i seguenti 2 parametri:

- il 25% del fatturato (ricavi) annuo dell'impresa prodotto in Italia relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa sostenuti in Italia con riferimento al 2019, come risultante dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio (per le imprese che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2018 si considerano i costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa).

I finanziamenti, per i quali la garanzia dovrà essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020, non potranno avere durata superiore a 6 anni, e potranno prevedere un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi.

La copertura della garanzia

La garanzia, che sarà a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, potrà intervenire nei seguenti limiti:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

I costi



Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,25% durante il primo anno, 0,5% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,5% durante il primo anno, 1,0% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno;

Procedura semplificata

Per il rilascio delle garanzie su finanziamenti concessi a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro è prevista una procedura semplificata che si sostanzia nelle seguenti fasi:

- a) l'impresa interessata al finanziamento garantito da SACE presenta a un soggetto finanziatore (istituto di credito) la domanda di finanziamento;
- b) in caso di esito positivo della delibera, i soggetti finanziatori (istituti di credito) trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE, e quest'ultima in caso di rilascio emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c) il soggetto finanziatore (istituto di credito) procedere al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE.

Per le imprese di maggiori dimensioni, invece, il rilascio della garanzia e del codice unico è subordinato alle decisioni assunte dal Mef, sentito il Mise, sulla base della richiesta inoltrata da SACE.

Vincoli per impresa

Per poter ottenere la garanzia l'impresa non deve rientrare al 31 dicembre 2019 tra le imprese classificate in difficoltà (Regolamento UE 651/2014) e, alla data del 29 febbraio 2020, non deve presentare esposizioni "deteriorate" (le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, c.d. *non performing loans*, sono esposizioni - diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili - che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza) presso il sistema bancario.

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene:

- di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Autorizzazione comunitaria e decreto attuativo



Va segnalato che l'efficacia delle descritte misure è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea e che, con successivo Decreto del Mef, potranno essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, nonché richiesti ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle descritte operazioni.

Finanziamenti entro i 25mila euro

Prevvia autorizzazione da parte dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da autocertificazione.

Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

In relazione al tasso di interesse che sarà applicato alle predette operazioni di finanziamento, determinato nei limiti massimi dal D.L. Liquidità, occorre rivolgersi al proprio istituto di credito. L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

LE NOVITÀ PER LA SOSTENIBILITÀ DEI BILANCI

Al fine di cogliere le evidenti difficoltà delle società in sede di chiusura del bilancio, il Legislatore è intervenuto con il varo del D.L. 23/2020; a seguire si riepilogano le principali novità che è bene conoscere nelle more della predisposizione del bilancio dell'esercizio 2019.

La proroga dell'entrata in vigore del "Codice della crisi"

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto regole stringenti in tema di responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo delle società; inoltre, come noto, sono stati inseriti meccanismi oggettivi per la previsione di possibili crisi aziendali (i c.d. indici di allerta).

Ebbene, il D.L. 23/2020 ha rinviato l'entrata in vigore di tali disposizioni alla data del 1° settembre 2021.

Tale differimento, tuttavia, non riguarda l'obbligo – a carico dell'organo amministrativo – di dotare la società di adeguati assetti amministrativi, contabili e organizzativi, già in vigore dallo scorso mese di marzo 2019.

Non rappresenterà, invece, un problema di immediata scadenza, l'obbligo di segnalare agli appositi organismi delle Camere di Commercio (peraltro ancora da costituire) l'eventuale situazione di crisi aziendale; tale obbligo era già stato differito al 15 febbraio 2021 dal primo decreto sul coronavirus.

La sterilizzazione dell'obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite

A decorrere dalla data del 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano le disposizioni del codice civile che impongono agli amministratori (e agli organi di controllo, ove presenti) specifici adempimenti a seguito del conseguimento di perdite di esercizio.

Così, ad esempio, nel caso in cui fossero realizzate delle perdite superiori al terzo del capitale sociale e che lo riducono al di sotto del limite di legge (dopo avere "assorbito" le riserve presenti nel patrimonio netto) non scatterà l'obbligo di decidere se:

- ripianare la perdita e ricostituire il capitale minimo;
- trasformare la società in un tipo che non richiede un capitale minimo (società di persone);
- porre la società in liquidazione.

L'unico obbligo che viene mantenuto in capo agli amministratori è quello di informare i soci in merito all'esistenza delle predette perdite, fornendo anche una spiegazione della genesi delle medesime e delle prospettive di superamento (se note) che è possibile ipotizzare.

La norma, inoltre, prevede che – per lo stesso periodo temporale – la perdita del capitale sociale minimo (in conseguenza delle perdite) non rappresenti più una causa di scioglimento della società, consentendo agli amministratori di continuare a operare senza la preoccupazione di essere responsabili degli eventuali peggioramenti della situazione societaria.

L'introduzione di regole provvisorie per la valutazione della continuità aziendale

Nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; rimane l'obbligo di illustrare specificamente nella nota integrativa, anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Le stesse disposizioni, precisa la norma, si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Tale ultima indicazione – pur se poco chiara – dovrebbe significare che il medesimo approccio va utilizzato nella redazione del bilancio dell'esercizio 2019, presumibilmente facendo riferimento alle risultanze del bilancio dell'esercizio 2018.

Infatti, il tema della continuità riguarda la visione prospettica che il redattore del bilancio ha del futuro, (i 12 mesi successivi a quelli di riferimento del bilancio) e non del periodo di tempo cui il bilancio si riferisce.

In definitiva, redigendo il bilancio dell'esercizio 2019 si dovrebbe valutare se la società – nel 2020 – potrà continuare ad operare come soggetto in normale funzionamento; tale onere – che poteva apparire di impossibile espletamento – non dovrà essere assolto per effetto della norma.



Ovviamente, pur mancando qualsiasi riferimento nell'articolato, se l'assenza di continuità non fosse ascrivibile alla crisi da Covid-19, l'amministratore attento dovrebbe tenerne conto, così come l'organo di controllo.

Il trattamento di favore per i finanziamenti dei soci

Infine, segnaliamo che per i finanziamenti dei soci effettuati nel periodo che va dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in tema di postergazione, che prevedono il divieto di restituzione del finanziamento al socio erogante se non dopo avere soddisfatto tutti i debiti della società (questo nelle ipotesi in cui il finanziamento sia stato posto in essere in un momento di squilibrio finanziario, ovvero quando era più credibile un apporto e non un prestito, situazioni che si configurano come assolutamente ricorrenti nei periodi di crisi).

COVID-19: IL D.L. 23/20 DISPONE ULTERIORI PROROGHE DI VERSAMENTI

Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) interviene sui termini di versamento delle imposte, introducendo ulteriori differimenti rispetto a quelli già previsti dagli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia). Tali disposizioni, in particolare, sono contenute nell'articolo 18.

I nuovi differimenti

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, l'articolo 18, ai commi 1 e 2, stabilisce un differimento potenzialmente di più ampia portata, visto che è applicabile indipendentemente dalla dimensione del soggetto.

È però prevista la verifica di un requisito: per fruire del differimento è necessario dimostrare una riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, riduzione che dipende dalla dimensione del soggetto:

- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni nel 2019, è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi.

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni:

- la contrazione del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020;
- la contrazione del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di maggio 2020;
- la contrazione in entrambi i mesi di marzo ed aprile del 2020 rispetto ai rispettivi mesi del 2019 comporta il differimento dei tributi dovuti per entrambi i mesi di aprile e maggio.

Debiti oggetto di sospensione sono:



- l'imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020);
- le ritenute (Irpef e relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) nonché i contributi previdenziali e assicurativi dovuti per i mesi di marzo e aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

Contribuenti di recente costituzione

Il comma 5 dell'articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi.

Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso, indipendentemente dalla contrazione di fatturato o corrispettivi.

Contribuenti nelle zone emergenziali

Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera indipendentemente dal volume di ricavi o compensi 2019, facendo riferimento alla riduzione di fatturato o di corrispettivi (nei mesi di marzo ed aprile), nella misura di almeno il 33%.

Anche in questo caso occorre osservare la contrazione di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 darà diritto al differimento dei versamenti in scadenza nel mese di aprile; la contrazione di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 darà diritto al differimento dei versamenti del mese di maggio.

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali, per gli enti del terzo settore e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, è previsto lo spostamento dei versamenti relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per le assicurazioni obbligatorie.

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al **30 giugno 2020** in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

Differimenti ex D.L. 18/2020

Infine, il comma 8 dell'articolo 18 prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti (articolo 8, D.L. 9/2020 e articolo 61, comma 1 e 2, D.L. 18/2020) riguardanti la sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di fatturato.

Si tratta in particolare delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, oltre ad altri settori individuati (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L.



9/2020) oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 2). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).

ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI PREVISTE DAL DECRETO LIQUIDITÀ

Gli articoli 21 e 23 del D.L. 23/2020 introducono disposizioni fiscali per la generalità dei contribuenti.

La rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

È prorogato (articolo 21, D.L. 23/2020) il termine del 16 marzo 2020 per il versamento dei modelli F24 alla nuova scadenza del 16 aprile 2020: la scadenza ordinaria era già stata posticipata di 4 giorni dall'articolo 60, D.L. 18/2020. La disposizione fa riferimento ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

In aggiunta alle disposizioni "specifiche" (che necessitano di alcune condizioni soggettive) già previste dagli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020 e dall'articolo 18, D.L. 23/2020, per la generalità dei contribuenti è concesso un lasso temporale di 31 giorni per effettuare i versamenti scaduti il 16 marzo 2020 senza doversi avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso, ma semplicemente versando i modelli F24 entro il nuovo termine del 16 aprile 2020.



Pertanto, tutti i versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, qualora non effettuati entro la scadenza ordinaria ovvero entro la scadenza del 20 marzo 2020, potranno essere effettuati dalla generalità dei contribuenti senza l'applicazione di sanzioni e interessi entro il nuovo termine del 16 aprile 2020.

A titolo esemplificativo, si riportano alcuni dei versamenti con scadenza ordinaria al 16 marzo 2020:

- versamento Iva a debito del mese di febbraio per i contribuenti con liquidazione mensile;
- versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e dei contributi dovuti alla gestione separata Inps con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali con riferimento al mese di febbraio;
- versamento delle ritenute Irpef/Ires alla fonte effettuate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi;
- versamento tassa annuale vidimazione libri sociali per le società di capitali.

La proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997

L'articolo 4, D.L. 124/2019 ha introdotto specifici adempimenti nell'ambito dei contratti di appalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.



L'articolo 17-*bis*, comma 5, D.Lgs. 241/1997 norma i requisiti che le imprese appaltatrici devono soddisfare affinché gli obblighi introdotti dal 1° gennaio 2020 possano essere disapplicati, mediante il rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate della certificazione di affidabilità fiscale.

I soggetti che nell'ultimo giorno del mese precedente:

- sono in attività da almeno 3 anni;
- sono in regola con gli obblighi dichiarativi;
- hanno effettuato nell'ultimo triennio versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
- non hanno iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per importi superiori a euro 50.000 scaduti.

possono farsi rilasciare dall'Agenzia delle entrate una apposita certificazione di affidabilità fiscale ("Durc fiscale") che ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio. L'articolo 23, D.L. 23/2020 allunga la validità dei Durc fiscali emessi nel corso del mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

Tante imprese in possesso dei requisiti soggettivi per essere esonerate dall'applicazione dei nuovi obblighi introdotti dall'articolo 4, D.L. 124/2019 hanno richiesto il Durc fiscale entro la fine del mese di febbraio, essendo il modello stato approvato con provvedimento del 6 febbraio 2020. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate abbia rilasciato il certificato di sussistenza dei requisiti previsti all'impresa richiedente entro il 29 febbraio 2020, la validità dello stesso certificato sarebbe scaduta a 4 mesi dalla data del rilascio. Viene in tal modo allungata oltre i 120 giorni la validità di tali Durc fiscali, fino al 30 giugno 2020.

Acconti di imposta

Come noto il calcolo dell'acconto delle imposte sul reddito dovute per l'anno successivo è effettuato con "metodo storico" ovvero basandosi sull'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto).

È tuttavia possibile utilizzare nel calcolo degli acconti il "metodo previsionale".

Questa scelta è normalmente riservata a coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, si procede quindi al calcolo sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.

Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

In considerazione della emergenza in corso che potrà comportare abbattimenti dei fatturati, il legislatore introduce una disposizione di favore prevedendo la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il "metodo previsionale" anziché il "metodo storico" prevedendo, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni

e interessi in caso di scostamento dell'importo di imposte versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto entro il margine del 20%.

Le sanzioni e gli interessi non troveranno quindi applicazione quando gli acconti comunque versati saranno almeno pari all'80% di quanto dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Proroga della consegna delle CU 2020

Tenuto conto delle difficoltà di lavoro derivanti dall'emergenza in corso e al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, con il Decreto Liquidità si differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Allo stesso tempo non saranno sanzionati i soggetti che trasmetteranno le certificazioni all'Agenzia delle entrate attraverso il canale telematico oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

	Scadenza originaria	Scadenza attuale
Consegna CU 2020	31/03/2020	30/04/2020
Spedizione AdE	31/03/2020*	30/04/2020

*Termine già prorogato rispetto all'originale del 7/3/2020

Resta immutata la scadenza per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, che vanno trasmesse entro il 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770/2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Sempre nell'ottica di facilitare l'operato del contribuente il Legislatore ha previsto nuove e diverse scadenze per il versamento dell'imposta sulle fatture elettroniche legate all'importo dovuto.

In particolare il Legislatore ha previsto che nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Qualora si considerasse anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, e l'importo complessivo da versare fosse inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.



Periodo di riferimento	Requisiti	Scadenza differita
I trimestre	Inferiore a euro 250	Versamento I trim. da effettuarsi entro il 10/07/2020
Somma I e II trimestre	Superiore a euro 250	
I trimestre	Inferiore a euro 250	Versamento I e II trim. da effettuarsi entro il 20/10/2020
Somma I e II trimestre	Inferiore a euro 250	

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Credito di imposta sui dispositivi di protezione

Con il decreto "Cura Italia", è stato introdotto a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro necessari al contenimento dell'epidemia.

Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro.

Con riferimento a questo intervento il Decreto Liquidità introduce un ampliamento delle spese ammesse definendo agevolabili anche le spese sostenute per l'acquisto di:

- dispositivi di protezione individuale come le mascherine, i guanti, le visiere di protezione e occhiali protettivi, le tute di protezione e calzari,
- dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come i pannelli protettivi. In questo caso risulta agevolata anche la spesa di installazione.
- i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, tuttavia per le modalità occorre attendere l'emanazione di un apposito decreto del Mise e del Mef.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI – MODALITÀ DI UTILIZZO

Tra le misure introdotte a sostegno delle imprese nell'ambito dell'emergenza COVID-19, il D.L. 18/2020 ha introdotto un *bonus* a favore dei negozi: si tratta di un credito d'imposta riconosciuto a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella categoria catastale C/1 (nella quale sono appunto censiti "negozi e botteghe").

Credito d'imposta locazioni

L'articolo 65, D.L. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta:

- nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione,
- relativo al mese di marzo 2020,

- di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il primo elemento da osservare è il fatto che il *bonus* è riconosciuto a una specifica categoria catastale, e quindi sono esclusi da tale beneficio tutti i conduttori che utilizzano un fabbricato che ha la caratteristica di negozio, ma che presenta un diverso accatastamento.

Per poter beneficiare del credito d'imposta, il locatario deve quindi:

- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

Non viene chiarito come ci si debba comportare nel momento in cui fossero locati congiuntamente più immobili di diversa categoria; si pensi al caso di un negozio con annesso deposito separatamente censito nella categoria C/2:

- evidentemente, se nel contratto fosse stabilito un separato canone per ciascuna unità immobiliare, il *bonus* sarebbe calcolato sul canone espressamente stabilito per il C/1;
- al contrario (come più probabilmente si potrebbe verificare nella pratica), se vi fosse un canone indistinto per tutte le unità immobiliari oggetto di locazione, la soluzione dovrebbe essere quella di imputare il canone a ciascuna di queste proporzionalmente alla rendita catastale (come avviene in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, al fine della tassazione del reddito fondiario), quindi di conseguenza calcolare il *bonus* solo sulla frazione di canone imputato al C/1.

Il secondo comma del richiamato articolo 65 afferma che il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del CdM dell'11 marzo 2020, ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. La *ratio* del Legislatore è evidentemente legata al fatto che queste attività hanno continuato la propria attività, quindi sono quelle che, almeno dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il danno minore in questa prima fase di emergenza.

Come precisato dal Mef nelle risposte alle domande frequenti (*faq*) pubblicate sul proprio sito, la misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili a uso commerciale.

Modalità di utilizzo

L'importo può essere utilizzato in compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La risoluzione n. 13/E/2020 introduce il codice tributo attraverso il quale spendere tale credito, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24:

- si tratta del "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18";



- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato “AAAA”. Il credito d'imposta di marzo dovrà essere utilizzato l'anno di riferimento 2020;
- va utilizzata la sezione erario del modello F24.

Esempio

Alfa Srl è società esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un fabbricato in locazione categoria C/1, per il quale paga un canone mensile pari a 1.000 euro.

Al 16 aprile prossimo, dovrà effettuare il versamento delle ritenute effettuate nel mese di marzo 2020 per l'importo di 3.000 euro (non opera alcuna delle situazioni di proroga dei versamenti ex D.L. 18/2020). A tal fine utilizza il credito d'imposta relativo al negozio.

SEZIONE ERARIO											
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati					
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI		1040		2020	3.000,00						
		6914		2020		600,00					
codice ufficio	codice atto						+/- SALDO (A-B)				
					TOTALE A	3.000,00	B	600,00		2.400,00	

L'articolo 65, D.L. 18/2020 non individua una decorrenza per tale disposizione; nella citata risoluzione viene chiarito che il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere **dal 25 marzo 2020**. In tal senso anche le *faq* pubblicate sul sito del Mef.



Scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile 2020 al 15 maggio 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In merito alle indicazioni contenute nel D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), dettate in seguito all'emergenza "CORONAVIRUS", si ricorda che le proroghe in esso previste rappresentano una facoltà e non un obbligo. Per l'elenco alquanto articolato delle proroghe si rimanda alle informative e agli speciali già inviati precedentemente.

Nel presente scadenziario, pertanto, riportiamo le scadenze originarie, ricordando che per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

SCADENZE FISSE

**16
aprile**

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:



	- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
20 aprile	Versamento imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2020. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
30 aprile	Modello TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione



	Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2020.
15 maggio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma





ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI